

Decisione nrº

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

11 27 aprobe 1022

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 19 aprile 2022, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Giovanni Paolo Bertolini

Componente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente

Ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo con riserva di motivi del 9/04/2021, pervenuto in data 11/04/2019, prot. n. 22, presentato dalla Florentia Rugby A.S.D., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Gregorio Ciampa, e dal Sig. Nicolò Timperanza, giocatore e tesserato della stessa associazione, e successiva integrazione dei motivi depositata in data 14/4/2022, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 6/04/2022, Comunicato COMB/20/GS, pubblicato in data 7/4/2022, con cui, in relazione alla gara disputata il 3/4/2022 del Campionato Nazionale di Serie B, Girone 2, Florentia Rugby ASD v ASD C.U.S. Siena, è stata inflitta al Sig. Niccolò Timperanza la squalifica di tre settimane, dal 4/4/2022 al 24/4/2022 compresi, per l'infrazione di cui all'art 27, lett. v), (gioco pericoloso), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con reclamo con riserva di motivi, pervenuto in data 11/04/2022, la società Florentia Rugby ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e il Sig. Nicolò Timperanza hanno impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, di cui in epigrafe, chiedendo la copia del referto arbitrale



e deducendo che la squalifica inflitta era stata "eccessiva" in relazione all'azione compiuta dal giocatore sanzionato e senza che nella circostanza si fosse determinato un "danno", in quanto il giocatore oggetto dell'azione fallosa aveva potuto continuare a disputare la gara.

A seguito dell'invio da parte della segreteria di questa Corte del referto arbitrale, la stessa società integrava il reclamo esponendo che nel referto l'azione oggetto dell'impugnazione era stata definita in modo soggettivo come "sconsiderata", determinando in tal modo una sovrastima dell'episodio oggetto del reclamo, e che la valutazione letterale del referto avrebbe dovuto condurre a una contestazione per colpa e non per dolo con conseguente riduzione della sanzione. Inoltre, chiedeva l'applicazione delle attenuanti generiche, fondata sulla circostanza dell'azione di gioco interessata dal reclamo e sulla valutazione della precedente condotta sportiva del giocatore.

L'associazione reclamante, quindi, concludeva chiedendo, in via principale, l'annullamento della squalifica e, in subordine, una riduzione al minimo edittale o nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 14/04/2022, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 19 aprile 2022, da svolgersi in modalità da remoto.

A detta camera di consiglio comparivano il reclamante in persona, che confermava il contenuto del ricorso e precisava che "l'arbitro non ha visto l'episodio ma ha solo tratto la sua conclusione sentendo il giocatore urlare", e il sig. Gregorio Ciampa, quale Presidente del sodalizio, il quale dichiarava che l'arbitro non si trovasse in una posizione ottimale con conseguente difficoltà a percepire come l'accaduto fosse avvenuto.



Esaurita la discussione, la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, disponeva l'audizione del direttore di gara, Sig. Antonio Chiarioni, che forniva i chiarimenti sull'episodio oggetto del reclamo, che sono meglio precisati nella parte motiva.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Considerati tutti i motivi di impugnazione allegati, l'avvenuta discussione orale, sentito il Direttore di gara che confermava il proprio referto, come meglio si vedrà di seguito, risulta confermato che il Sig. Timperanza sia autore della condotta che è stata ritenuta irregolare e sanzionata con la squalifica di tre settimane.

In via preliminare, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Nel referto della partita oggetto del reclamo, il sig. Antonio Chiarioni, arbitro della gara, sull'episodio che ha determinato la sanzione impugnata ha scritto quanto segue: "Entrava in ruck in maniera sconsiderata e colpiva il giocatore a terra con una spallata sulla schiena, molto vicino al collo, motivo per cui è stato rimpiazzato immediatamente. Vedi sostituzioni mod. B del Siena al 21 2t n.11 Belardi Cesare".

La Corte, come in precedenza riportato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire direttamente il Sig. Antonio Chiaroni, il quale ha confermato integralmente il proprio referto e la dinamica dei fatti riportata nello stesso. Dalle dichiarazioni fornite dal Direttore di gara emerge la conferma della condotta contestata al reclamante Timperanza



così come posta a fondamento del provvedimento irrogato. Sentito dal Collegio, il medesimo Sig. Chiaroni ha dichiarato quanto segue: "Confermo quanto riportato sul referto. All'altezza dei 22 metri il giocatore del Siena n.11 che aveva il pallone andava a terra e si formava una ruck. Ho visto il giocatore del Florentia caricare e colpire il giocatore che era a terra con la spalla chiusa sul dorso. L'intervento non era finalizzato a pulire o se lo era nell'intenzione, è stato fatto in maniere molto scomposta. Se vuoi pulire lo fai col giocatore in ruck non su quello a terra. A seguito dell'impatto il giocatore del Siena è stato rimpiazzato. Il giocatore del Florentia stava di fornte a me, la mia linea di corsa era perpendicolare al raggruppamento. Ero a circa sette metri e ho visto bene che il giocatore andava a impattare il giocatore a terra. Io correvo perpendicolarmente al punto di incontro con visuale libera e ho potuto valutare bene il fatto".

Pertanto, risulta confermata l'azione irregolare compiuta dal Sig. Timperanza in danno di un giocatore avversario.

Ciò posto, l'art. 27/1, lett. v), del Regolamento di Giustizia, in merito alla sanzione prevista per la condotta del giocatore che la pone in atto, statuisce come: "Qualora giochi pericolosamente in una mischia, in una ruck o in una maul, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da una a sei settimane".

La Corte osserva che nel caso di specie il Giudice Sportivo, in considerazione della valutazione della fattispecie concreta, ha applicato una sanzione ridotta rispetto al massimo che non poteva essere, evidentemente, limitata al minimo edittale.

Risulta, infatti, che il giocatore sanzionato è andato a colpire con una spallata un giocatore che era a terra, in una posizione chiaramente vulnerabile, peraltro sulla schiena e in prossimità del collo, e



con un'intensità tale che ha, comunque, determinato la sostituzione per infortunio del giocatore n.11 del CUS Siena, Cesare Belardi, vittima dell'azione irregolare, come risulta dal referto arbitrale.

Il Collegio, inoltre, in ragione delle modalità con cui è stata realizzata l'azione irregolare sanzionata e della mancata contestazione da parte del Giudice Sportivo nel caso di specie della circostanza aggravante specifica di cui all'art. 27/2, lett. b), del Regolamento di Giustizia, relativa alla "manifesta vulnerabilità della persona offesa", ritiene di non poter accogliere la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 11 dello stesso Regolamento.

Pertanto, questa Corte, in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia ritiene che non sussistono fondati motivi anche per un parziale accoglimento del reclamo de quo e che la squalifica di cui al provvedimento impugnato è congrua per il caso di specie.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 11, 14, 27/1, lett. v), (gioco pericoloso), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 19 -28 aprile 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello (Avv. Achille Reali)